Segreteria Nazionale
sito internet:www.difesa.org – email: difesa@flp.it
tel. 06/42010899 - fax 06/23328792

Roma, 24 dicembre 2025

OGGETTO: La riforma del Sistema Sanitario Militare – Problematiche delle professionalità sanitarie.

A	**Conferenza Unificata**	**ROMA**
	Consiglio di Stato	**ROMA**
	Commissione Difesa del Senato della Repubblica	**ROMA**
	Commissione Difesa della Camera dei Deputati	**ROMA**
E, per conoscenza:		
	Ministro della Difesa on. Guido Crosetto	**ROMA**
	Stato Maggiore della Difesa	**ROMA**
	Stato Maggiore dell'Aeronautica	**ROMA**
	Stato Maggiore dell'Esercito	**ROMA**
	Stato Maggiore della Marina	**ROMA**
	Comitato Unico di Garanzia del Ministero della Difesa	**ROMA**
	Direzione Generale del Personale Civile del Ministero della Difesa	**ROMA**
	Direzione Generale delle Professioni Sanitarie del Ministero della Salute	**ROMA**
	Ordine dei Medici	**ROMA**
	Ordine degli Psicologi	**ROMA**
	FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI	**ROMA**

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Il Ministero della Difesa ha pubblicato sul suo sito istituzionale l'annuncio che in data 11 dicembre u.s. il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo per la riorganizzazione della Sanità Militare Interforze, e che il testo sarebbe stato di seguito trasmesso alla Conferenza Unificata, al Consiglio di Stato e alle Camere per il prosieguo dell'iter e per la definitiva approvazione del disegno di legge in oggetto.

Sul merito sono intervenuti diversi sindacati rappresentando richieste in materia di:

- **modifica dell'ordinamento professionale (**in coerenza con lo stesso intento dichiarato dal Ministero della Difesa, di assimilare il Servizio Sanitario Nazionale Militare a quello Civile, disciplinato quest'ultimo dal D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e dal D.P.R. 10.12.97 n.484),
- **estensione alle professioni sanitarie (ivi compresi gli infermieri) della deroga all'incompatibilità.**

La scrivente O.S. è intervenuta con una nota al Gabinetto del Ministro della Difesa (**in all. 1**), nella quale sono state rappresentate le evidenti differenze di regolamentazione (contenute nell'art. 208 del DDL) delle due diverse componenti di personale sanitario (quella militare e quella civile), che operano con pari titoli di studio e pari professionalità; le differenze attengono alla disamina sul rapporto fra: titoli posseduti, posizione nell'ordinamento professionale e ruolo in organico.

Dalla lettura dell'art. 5 dello schema di DDL, che interviene sull'art 208 del Codice dell'Ordinamento Militare, si evince infatti, al comma 1 let a-bis il mero richiamo al "personale civile della Difesa abilitato alle professioni sanitarie", che ne menziona la presenza in organico senza tuttavia entrare nel dettaglio di ruolo, funzioni e posizione in organico. Con ciò si rendono particolarmente evidenti le differenze con la componente militare (per la quale la disamina è estremamente articolata), ed eclatante in tal senso è il caso delle professionalità per le quali è previsto il possesso di laurea magistrale, abilitazione e specializzazione: gli ufficiali sono inseriti nel contesto della dirigenza, mentre i civili sono collocati nella area dei funzionari, senza alcuna previsione di spazi dirigenziali (e nemmeno nell'area delle elevate professionalità), come pure dovrebbe essere, ed è nel modello di riferimento offerto dal Sistema Sanitario Nazionale Civile.

Emblematico in tal senso è il caso degli psicologi che operano stabilmente nella Sanità della Difesa, che la più recente riforma dell'ordinamento professionale ha confermato nella sola area dei funzionari, aggravando ove possibile la sentita diminutio di ruoli e competenze, più approfonditamente dettagliata nella sopracitata nota a suo tempo inviata al Gabinetto.

Di seguito, si richiamano gli elementi di maggior rilievo:

1. la Legge 3/2018, con la quale si **qualifica la professione di psicologo come "sanitaria", equiparandola al pari dei medici**; è stata resa operante per la componente militare, e dunque anche l'ufficiale psicologo viene collocato, al pari degli ufficiali medici, in **ruoli dirigenziali**; ma niente del genere viene adottato nell'ordinamento professionale della componente civile nella Difesa, e dunque gli psicologi civili non possono accedere a carriere dirigenziali. E ciò nonostante che per esercitare la professione all'interno della Difesa si debba essere comunque iscritti all'Albo Professionale (e dunque pagare una tariffa che peraltro ai militari viene rimborsata e ai civili no).

2. **La deroga all'incompatibilità con l'esercizio della libera Professione**: con la sentenza n. 98/2023 della Consulta è stata riconosciuta agli psicologi militari, ma non è estesa agli psicologi civili.

3. **Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi,** cui la problematica è stata sottoposta, risulta aver fornito il proprio contributo a tutti gli Organismi coinvolti nella formulazione e nell'iter della riforma per quanto attiene agli ufficiali psicologi; ma non risulta aver fornito pari contributo a beneficio della componente civile, benchè sollecitato da alcuni suoi iscritti civili.

Evidente il contrasto complessivamente risultante con i principi fondamentali stabiliti dalla Costituzione in termini di pari dignità, comportanti pari spazi di aggiornamento, crescita professionale e reciproca integrazione.

Si sottopongono pertanto alla valutazione di tutte le Istituzioni in indirizzo le sottonotate proposte, al fine di provare a trovare fra queste le possibili soluzioni utili ad integrare l'art. 208 del Codice dell'Ordinamento Militare, per riconoscere e valorizzare le professionalità sanitarie civili, superando gli attuali limiti ordinamentali, allineandone lo stato giuridico a quello dei colleghi in divisa e a quello del SSN, e superando il blocco dell'accesso alla libera professione per le professionalità interessate:

- l**a previsione, nella riforma del SSM di uno specifico organico per il personale sanitario civile,** che comprenda, oltre alle professionalità esistenti di 2^ e 3^ area, posti in **4^ area (elevate professionalità)**, e una **dirigenza sanitaria** per i professionisti in possesso di abilitazione e titolo di specializzazione, che dia risposte a professionalità quali gli psicologi (in analogia con i colleghi in divisa);
- **l'estensione alle professioni sanitarie (professionisti ed infermieri) della deroga all'incompatibilità con l'esercizio della libera professione già adottata per i militari;**
- **l'estensione al personale sanitario civile interessato (professionisti quali psicologi, biologi, infermieri etc) della copertura economica da parte dell'AD della tariffa da pagare all'Ordine Professionale**, finora negata;
- la possibilità di **adottare,** all'interno della riforma del SSM, **del CCNL Sanità per il personale sanitario**, mediante un **inquadramento speciale**;
- la promozione, in alternativa, di procedure che consentano il mantenimento in Difesa delle attività sanitarie civili e il contestuale **transito del personale sanitario alle dipendenze del SSN (dove i professionisti possano trovare la giusta collocazione nei ruoli della dirigenza)**, in analogia con quanto avvenuto nella **Sanità penitenziaria nel 2008 e** presso l'**Agenzia Italiana del Farmaco,** così salvaguardando competenze e professionalità pubbliche mediante il pieno riconoscimento delle proprie funzioni, con il vantaggio di evitarne la dispersione e la fuga;

Confidiamo nell'attenzione di tutte le Istituzioni in indirizzo all'adozione di politiche e alla promozione di misure che tengano conto della pari dignità di tutto il personale, assicurando un assetto coerente e sostenibile della Sanità Militare, ed auspichiamo un favorevole ascolto e un positivo esito della vicenda.

F.to IL COORDINATORE GENERALE
Antonio NAPPO